



## RISPOSTA PRONTA MAGGIO 2003

### NOTA INFORMATIVA 2003

*Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto.*

#### Premessa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio.

L'informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP.

La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

#### Definizioni

- Assicurato:** la persona sulla cui vita è stipulato il contratto.
- Beneficiari:** coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso si verifichi l'evento assicurato.
- Contraente:** chi stipula il contratto con la Compagnia.
- Età assicurativa:** è l'età dell'Assicurato espressa in anni interi, arrotondata all'anno successivo se dal compimento dell'anno sono decorsi più di sei mesi.
- Data di decorrenza:** la data di efficacia delle prestazioni assicurative.
- Premio investito:** è il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a) della Sezione C, che viene investito in Quote del Fondo Interno Risposta Sicura.
- Compagnia:** BPV VITA S.p.A., impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001. Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.
- Fondo Interno:** Fondo Mobiliare Interno gestito da BPV VITA S.p.A., nel quale vengono investiti i premi versati dal Contraente.
- Quote:** ciascuna delle parti di uguale valore in cui il Fondo Interno è suddiviso.
- Prestazioni assicurative:** le prestazioni alle quali è tenuta la Compagnia, collegate alle variazioni del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura.
- Periodo di Osservazione:** periodo che decorre dalle ore zero del 19.03.2003 alle ore zero del 07.05.2003 durante il quale viene monitorato l'andamento del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura con l'obiettivo di individuarne il massimo valore raggiunto per la corresponsione della prestazione in caso di vita di cui al punto 1.1 della Sezione C.
- Società Collocatrice:** Banco Popolare di Verona e Novara Scarl – Piazza Nogara, 2 – Verona – Italia.
- Banca Aletti & C. S.p.a.:** Banca Aletti & C. S.p.a. – Via Santo Spirito, 14 – 20121 – Milano – Italia assume gli impegni in relazione alla prestazione in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto di cui al punto 1.1 della Sezione C.



## SEZIONE A – INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA

BPV VITA S.p.A., costituita il 31 marzo 2000 a Verona, è una Società per Azioni, con Sede Legale, Sede Sociale e Direzione Generale in Italia – Via Meucci, 5 – 37135 Verona e Sede Operativa in Italia – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona. È un'impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 1 del 2 gennaio 2001.

P. I.V.A., C.F. e N° di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 03035950231.

## SEZIONE B – AVVERTENZE PER IL CONTRAENTE

1. La presente Nota Informativa illustra al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi ad una polizza assicurativa sulla vita "Unit Linked", a premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi, in virtù della quale l'entità delle prestazioni cui è tenuta la Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.

Informazioni dettagliate sulle caratteristiche della polizza in oggetto, con particolare riferimento alle prestazioni dovute in caso di vita e in caso di morte, alle modalità di esercizio del diritto di recesso e di riscatto, sono riportate nella successiva Sezione C.

2. Con il presente contratto di assicurazione sulla vita "Unit Linked", il Contraente assume **il rischio connesso alle possibili variazioni del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura**, la quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui la Quota è rappresentazione e, per le attività finanziarie presenti nel Fondo Interno espresse in valute di paesi non appartenenti all'area della moneta unica europea (Euro), dalle oscillazioni dei tassi di cambio.

3. **La Compagnia**, in relazione al presente contratto, **non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Si precisa che non possono essere considerati tali gli impegni assunti da Banca Aletti & C. S.p.a. in relazione all'adempimento della prestazione in caso di vita di cui al punto 1.1 della Sezione C. Non vi è, quindi, certezza che ai Beneficiari, ovvero al Contraente in caso di riscatto, sia corrisposto l'intero premio versato e rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che Banca Aletti & C. S.p.a., per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia.**

La Compagnia, qualora ravvisi che la composizione del Fondo Interno Risposta Sicura ad una certa data, se non modificata, non risulti più in grado di corrispondere la prestazione in caso di vita di cui al punto 1.1, provvederà ad investire il controvalore del Fondo a quella data in strumenti finanziari di Emittenti ammessi ai sensi della normativa indicata nel Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

4. **In caso di morte, la prestazione potrebbe anche risultare inferiore al premio versato, come indicato al punto 1.2 della Sezione C.**

5. **In caso di riscatto, il relativo importo potrebbe anche risultare inferiore al premio versato, come indicato al punto 6 della Sezione C.**

## SEZIONE C – INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### 1. Prestazioni assicurative

#### 1.1 Prestazione in caso di vita

Alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, verrà corrisposto un capitale così determinato:

- nel Periodo di Osservazione (dal 19.03.2003 al 07.05.2003) viene individuato il massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Interno Risposta Sicura;
- alla data del 05.05.2010 viene riconosciuto il maggior valore fra:
  - il 102,05% del massimo valore raggiunto dalla Quota del Fondo Interno Risposta Sicura nel Periodo di Osservazione;
  - il valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura alla data del 05.05.2010;
- si moltiplica il numero di Quote acquisite dal Contraente nel Fondo Interno Risposta Sicura (e valorizzate come previsto al punto 2.3) alla data del 05.05.2010 per il maggior valore della Quota individuato al precedente punto 2.

Il Fondo Interno Risposta Sicura permette quindi al Contraente di investire nei mercati finanziari cogliendo le opportunità di crescita degli stessi mediante l'utilizzo di un modello di allocazione dinamica degli investimenti; tale modello, avendo come obiettivo la conservazione del capitale, permette di investire, sulla base degli andamenti dei mercati, anche in titoli obbligazionari e in liquidità, così da mantenere costante il profilo di rischio desiderato.

**La Compagnia**, in relazione al presente contratto, **non offre alcuna garanzia di rendimento minimo. Si precisa che non possono essere considerati tali gli impegni assunti da Banca Aletti & C. S.p.a. in relazione all'adempimento della prestazione in caso di vita di cui al presente punto 1.1. Non vi è, quindi, certezza che ai Beneficiari, ovvero al Contraente in caso di riscatto, sia corrisposto l'intero premio versato e rimane a carico del Contraente il rischio di controparte inteso come il rischio che Banca Aletti & C. S.p.a., per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni nei confronti della Compagnia.**

La Compagnia, qualora ravvisi che la composizione del Fondo Interno Risposta Sicura ad una certa data, se non modificata, non risulti più in grado di corrispondere la prestazione in caso di vita di cui al presente punto 1.1, provvederà ad investire il controvalore del Fondo Interno Risposta Sicura a quella data in strumenti finanziari di Emittenti ammessi ai sensi della normativa indicata nel Regolamento del Fondo Mobiliare Interno.

## 1.2 Prestazione in caso di morte

### 1.2.1 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato e condizioni di carenza

Contestualmente alla proposta di assicurazione, l'Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute. **Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto verrà comunque concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo punto 1.2.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia di età previsti dalla Tabella A di cui al punto 1.2.2, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.**

**Poiché il contratto viene concluso senza il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, verrà applicato un periodo di carenza di sei mesi. Nel caso di decesso dell'Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al punto 1.2.2, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite, nel Fondo Interno, e valorizzate come previsto al punto 2.3.**

**Tale periodo di carenza verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengono effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al controvalore delle Quote acquisite con ogni singolo versamento.**

Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata, e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito al punto 1.2.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:

- di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
- di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.

**È inoltre sempre previsto, anche in caso di preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato mediante visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il controvalore totale delle Quote acquisite nel Fondo Interno alla data del decesso dell'Assicurato e valorizzate come previsto al successivo punto 2.3.**

Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a

circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:

A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di corrispondere, in caso di decesso dell'Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l'impugnazione, un capitale pari al controvalore totale delle Quote acquisite nel Fondo Interno e valorizzate come descritto al punto 2.3.

B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:

- di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
- di ridurre la somma dovuta di cui al punto 1.2.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

### 1.2.2 Capitale in caso di morte dell'Assicurato

Trascorso il periodo di carenza come regolato al precedente punto 1.2.1, **e sempre che l'Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione**, in caso di decesso dell'Assicurato la Compagnia corrisponderà, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo punto 10, un capitale determinato dal controvalore totale delle Quote possedute alla data del decesso dell'Assicurato (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui al punto 1.2.3) e valorizzate secondo quanto previsto al punto 2.3, moltiplicato per una percentuale (riportata di seguito nella Tabella A) corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Tale capitale non potrà comunque superare il controvalore delle Quote per un importo maggiore del capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte definito per ciascuna fascia d'età e indicato nella Tabella A.

Tabella A

Età dell'Assicurato al momento del decesso	Fattore (%) di moltiplicazione	Capitale massimo aggiuntivo per il caso di morte
Fino a 39 anni	105%	100.000,00 Euro
Da 40 a 49 anni	105%	90.000,00 Euro
Da 50 a 59 anni	105%	75.000,00 Euro
Da 60 a 69 anni	103%	62.500,00 Euro
Da 70 a 79 anni	100,50%	50.000,00 Euro
80 anni e oltre	100,10%	50.000,00 Euro

**Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di decesso sarà determinato considerando la per-**

centuale e il capitale massimo aggiuntivo relativi all'ultima fascia d'età prevista dalla Tabella A, indipendentemente dall'età dell'Assicurato.

**La Compagnia, in relazione al presente contratto, non è tenuta ad alcun valore minimo garantito.**

**Il Contraente assume il rischio finanziario connesso alle possibili variazioni del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura, la quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui la Quota è rappresentazione.**

**Esiste la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato.**

### 1.2.3 Valore unitario della Quota

La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura. Il valore unitario della Quota viene calcolato dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di calcolo, cioè al primo giorno lavorativo precedente a quello di investimento e di attribuzione delle Quote. Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

**I rischi connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle possibili variazioni del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura, la quale, a sua volta, dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui la Quota è rappresentazione.**

### 1.3 Fondo Interno a cui sono collegate le prestazioni

**a) Costituzione e denominazione del Fondo Interno.** La Compagnia costituisce un Fondo Interno denominato Risposta Sicura.

**b) Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno.** La Compagnia può investire il patrimonio del Fondo Interno conformemente a quanto indicato nel d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, nel provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.

#### RISPOSTA SICURA

L'obiettivo della gestione del Fondo Interno è rappresentato dalla redditività degli investimenti con un livello di rischio di tipo medio alto, adeguato ad un orizzonte temporale di medio lungo periodo, nell'ambito di un profilo di diversificazione globale (per aree geografiche, settori e categorie di emittenti), compatibile con la finalità di corrispondere alla scadenza del contratto, in caso di vita dell'Assicurato, un capitale determinato come al precedente punto 1.1.

Le attività conferite a fronte dei versamenti su polizze UNIT LINKED poste a copertura delle relative riserve matematiche saranno investite conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995 n. 174, dal provvedimento ISVAP n. 297/96, così come modificato dal provvedimento n. 981G/98, e dalla circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche. È prevista la possibilità di investire in parti di OICR promossi o gestiti da im-

prese appartenenti al gruppo o in altri strumenti finanziari emessi da società del gruppo di cui fanno parte la Compagnia o le società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa.

Coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno, e a fini di copertura e rivalutazione degli investimenti effettuati, è prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati.

Il controvalore complessivo delle suddette attività di natura azionaria non può superare il 50% del totale del Fondo Interno.

Il controvalore complessivo delle suddette attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, può essere pari al 50% del totale del Fondo Interno; per la parte del Fondo Interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Resta inteso che saranno ammessi temporanei superamenti delle soglie indicate dovuti alle dinamiche del mercato, fermo restando l'impegno della Compagnia a limitare tali eccedenze al tempo necessario per rientrare nei limiti fissati.

La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 14,10% (livello di rischio di tipo medio alto) ed è ottenuta sulla base della serie storica e dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime.

Le strategie di investimento saranno delineate dalla Compagnia, la quale dovrà individuare le attività oggetto di investimento del patrimonio del Fondo Interno, in conformità agli obiettivi ed al profilo di rischio del Fondo stesso ed in maniera tale che le operazioni effettuate siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni. È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l'esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo Interno e non saranno, comunque, imputabili al Fondo Interno gli oneri derivanti dalla delega della gestione.

Gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui dividendi o sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo Interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo Interno a partire dalla data in cui sono maturati.

## 2. Modalità di perfezionamento del contratto e di conversione del premio in Quote

### 2.1 Conclusione ed efficacia del contratto

Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sottoindicati:

a) dalle ore zero del primo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo intercorrono almeno due giorni lavorativi;

b) dalle ore zero del secondo mercoledì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo mercoledì successivo non intercorrono almeno due giorni lavorativi.

Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.

Nel caso in cui si verifichi il decesso del Contraente o dell'Assicurato prima della conclusione del contratto, la Compagnia rimborserà, rispettivamente, agli eredi del Contraente o al Contraente stesso il premio da questi corrisposto, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.

## **2.2 Premio e modalità di versamento**

A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione, versa un premio unico di importo non inferiore a 10.000,00 Euro. Avrà, inoltre, la possibilità di effettuare versamenti di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 5.000,00 Euro, purchè siano trascorsi almeno 15 giorni dalla data di efficacia del contratto.

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote del Fondo Interno Risposta Sicura.

È possibile versare ed investire il premio unico iniziale e i premi unici aggiuntivi fino alla data del 02.05.2003.

La Compagnia provvede all'investimento del premio come previsto al punto 2.3.

Il pagamento del premio unico e dei premi unici aggiuntivi viene effettuato presso lo sportello bancario tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso la Società Collocatrice.

Nel caso di estinzione del conto corrente presso la Società Collocatrice, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.

## **2.3 Operazioni di investimento, disinvestimento ed attribuzione delle Quote**

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerente al Fondo Interno Risposta Sicura verranno effettuate il giorno di decorrenza dell'efficacia del contratto, così come individuato al precedente punto 2.1.

Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento dei premi unici aggiuntivi (e la relativa decorrenza degli effetti contrattuali) verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data del relativo versamento, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo mercoledì successivo alla data del relativo versamento.

Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l'importo del premio versato, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a), ed il valore unitario della Quota relativa al giorno in cui avviene l'investimento e l'attribuzione, determinato secondo quanto previsto al precedente punto 1.2.3.

Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscat-

to, a recesso, a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso, verranno effettuate il primo mercoledì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, a condizione che tra queste due date ci siano almeno due giorni lavorativi. In caso contrario, l'operazione avverrà il secondo mercoledì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.

Le operazioni di valorizzazione e conseguente disinvestimento relativamente al pagamento del capitale assicurato in caso di vita alla scadenza del contratto, di cui al punto 1.1, verranno effettuate in data 05.05.2010 e corrisposte come previsto all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora il giorno di riferimento per l'investimento (disinvestimento) e l'attribuzione delle Quote non coincida con un giorno lavorativo, sarà considerato come tale il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Qualora, a causa di una sospensione o una sostanziale limitazione degli scambi prima dell'orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo Interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente le informazioni riguardanti il premio versato, il premio investito, la data di decorrenza della polizza, il numero di Quote attribuite e il loro valore unitario (con l'indicazione del giorno a cui tale valore si riferisce).

## **2.4 Scelta dei Fondi Interni**

Il premio versato dal Contraente, al netto delle spese di cui al punto 4.1 a), è investito, al momento della sottoscrizione della proposta o del versamento dei premi unici aggiuntivi, in Quote del Fondo Interno Risposta Sicura.

Il Fondo Interno è del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.

È importante valutare attentamente la tipologia delle attività finanziarie in cui il Fondo Interno può investire con i relativi limiti, per apprezzare il profilo di rischio/rendimento.

## **3. Opzioni esercitabili in corso di contratto o alla scadenza**

A partire dalla data del 08.05.2004, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

Alla scadenza del contratto, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato, il Contraente potrà indicare una delle seguenti modalità di pagamento:

- (i) la prima prevede il pagamento in forma di capitale;
- (ii) la seconda modalità di pagamento della somma consiste nell'erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate;

(iii) può inoltre essere prevista una terza modalità mediante l'erogazione della somma parte in capitale e parte in rendita.

L'importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell'esercizio del diritto d'opzione.

Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell'opzione da parte del Contraente.

La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.

## 4. Spese

### 4.1 Spese gravanti sul contratto

#### a) Spese di acquisizione, emissione ed amministrazione

Le spese di acquisizione, emissione ed amministrazione vengono trattenute dalla Compagnia, che le detrae dall'importo del premio unico iniziale e dei premi unici aggiuntivi, e sono pari ad una percentuale del:

- 2,00% se il premio è inferiore o uguale a 100.000,00 di Euro;
- 1,50% se il premio è superiore a 100.000,00 Euro e inferiore o uguale a 250.000,00 di Euro;
- 1,25% se il premio è superiore a 250.000,00 Euro e inferiore o uguale a 1.000.000,00 di Euro;
- 1,00% se il premio è superiore a 1.000.000,00 di Euro.

#### b) Spese di trasferimento tra Fondi Interni

Non sono previste spese di trasferimento di Quote tra Fondi Interni in quanto l'entità delle prestazioni cui è tenuta la Compagnia è direttamente collegata all'andamento del valore della Quota del Fondo Interno Risposta Sicura.

### 4.2 Spese inerenti al Fondo Interno

Il Fondo Interno Risposta Sicura in cui vengono investiti i premi prevede spese che determinano una diminuzione del valore netto del Fondo Interno, e di conseguenza del valore netto della Quota quali:

- a) commissioni di gestione applicate dalla Compagnia pari al 2,50% su base annua;
- b) non sono previste commissioni per la garanzia di prestazione minima;
- c) non sono previste commissioni di *overperformance* applicate dalla Compagnia;
- d) oneri inerenti all'acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;
- e) spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo Interno, di pubblicazione del valore della Quota, nonché spese sostenute per l'attività svolta dalla società di revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo Interno;
- f) commissioni di gestione annue applicate dalle S.G.R. con il massimo del 2,60% del valore delle quote degli OICR in cui investe il Fondo Interno; possono inoltre essere previste commissioni di incentivo (*overperformance*) relativamente agli OICR in cui investe il Fondo Interno, calcolate qualora l'incremento percentuale del valore della quota

dell'OICR sia superiore alla variazione di un parametro predefinito (benchmark di riferimento). Le commissioni di gestione annue e di incentivo – applicate sul patrimonio netto dell'OICR – non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti in quote di OICR. Nel caso di retrocessione di tali commissioni a favore della Compagnia, esse non verranno riconosciute al Fondo Interno. Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia potrà rivedere il costo massimo, previa comunicazione al Contraente e fatto salvo il diritto di quest'ultimo di recedere dal contratto senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione.

Le predette commissioni vengono imputate al Fondo Interno, attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 1.2.3.

## 5. Età all'ingresso – Durata del contratto

L'Assicurato nel momento in cui viene concluso il contratto di assicurazione deve avere un'età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18.

La scadenza del contratto è fissata in data 05.05.2010. La durata del contratto è uguale al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.

## 6. Riscatto

### 6.1 L'esercizio del diritto di riscatto

A partire dalla data del 08.05.2004, in conformità con quanto disposto dall'art. 1925 cod. civ., il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto in qualunque momento riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.

In considerazione dei rischi di natura finanziaria connessi all'investimento, è opportuno che il Contraente richieda, prima di effettuare l'operazione di riscatto, un'informazione circa il suo effettivo ammontare. Infatti, in caso di sfavorevole andamento dei mercati, **il valore di riscatto potrebbe essere inferiore al premio versato.**

Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto inviando comunicazione scritta alla Compagnia (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona) e indicando espressamente, nella sua richiesta, il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.

La Compagnia fornirà per iscritto, non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta, l'informazione relativa al valore di riscatto maturato.

### 6.2 Il valore di riscatto

Il valore di riscatto totale è pari ad una percentuale del controvalore totale delle Quote del Fondo Interno Risposta Sicura possedute alla data di richiesta di riscatto, disinvestite secondo quanto previsto al punto 2.3, previa consegna della documentazione indicata al successivo punto 10.

In caso di riscatto dal 08.05.2004 al 07.05.2005, il valore di riscatto è pari al 99% del controvalore delle Quote possedute alla data di richiesta del riscatto.

A partire dalla data del 08.05.2005, il valore di riscatto è pari al 100% del controvalore delle Quote possedute alla data di richiesta del riscatto.

Il riscatto può essere esercitato, per qualunque importo anche inferiore al valore di riscatto totale, alle seguenti condizioni:

- a) il controvalore delle Quote riscattate non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
- b) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nel Fondo Interno non sia inferiore a 2.500,00 Euro.

Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti il contratto dovrà essere riscattato integralmente.

Il valore di riscatto parziale verrà determinato secondo le stesse modalità dinanzi indicate. L'operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione dal Fondo Interno di un numero di Quote il cui controvalore equivale all'importo richiesto.

L'esercizio parziale del diritto di riscatto comporta il conseguente ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte di cui al precedente punto 1.2.2, sulla base del controvalore delle Quote residue.

### 6.3. Modalità di erogazione del valore di riscatto

Il pagamento della somma corrispondente al valore di riscatto verrà effettuato esclusivamente in un unico versamento.

## 7. Modalità di revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.

## 8. Modalità di esercizio del diritto di recesso del Contraente

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso.

La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta del Contraente, che dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito, e valorizzate come previsto al punto 2.3, con diritto a trattenere le spese di cui al punto 4.1 a). **Il controvalore delle Quote potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.**

## 9. Trasferimento delle Quote presso un altro Fondo Interno (switch)

Non è prevista la possibilità di trasferire le Quote presso un altro Fondo Interno (switch), fatto salvo quanto previsto all'Art. 25 delle Condizioni di Assicurazione.

## 10. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa (così come individuata all'Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione e per ciascun caso ivi specificato), inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente o dei Beneficiari.

## 11. Regime fiscale

### Imposta sui premi

I premi del presente contratto sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

### Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi

I premi relativi al presente contratto non sono deducibili e/o detraibili, ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte o il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro).

### Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall'IRPEF e dall'imposta sulle successioni se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato.

In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:

- *prestazione erogata in forma di capitale*: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione. Attualmente il rendimento finanziario conseguito durante la fase di accumulo viene assoggettato, al momento dell'erogazione della prestazione, ad imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se

tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta);

- *prestazione erogata in forma di rendita*: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell'erogazione della prestazione. Attualmente, sui rendimenti finanziari conseguiti nella fase di accumulo, viene applicata, al momento dell'opzione, un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50% e su di esso si applica l'equalizzatore (strumento di rettifica stabilito con Decreto del Ministero delle Finanze finalizzato a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale rendimento avesse subito la tassazione per ciascun periodo d'imposta). Sui rendimenti maturati in corso di erogazione si applica un'imposta sostitutiva dell'IRPEF del 12,50%: i rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.

## 12. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire l'applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

## 13. Regole relative all'esame dei reclami dei Contraenti, degli Assicurati o dei Beneficiari in merito al contratto ed organo competente ad esaminarli

Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel presente contratto inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Servizio Clienti – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona.

Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) – SEZIONE RECLAMI – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma. La competenza dell'ISVAP in ordine ai reclami presentati dai clienti sussiste solamente se le parti hanno convenuto di applicare al contratto la legislazione italiana.

## 14. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento al medesimo allegato vengono redatti in lingua italiana. Le parti possono, tuttavia, pattuire una diversa lingua di redazione.

## 15. Variazioni contrattuali

La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente

oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'Assicurato.

Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sugli Assicurati, e comunicate al Contraente stesso.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà recedere dal contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto alla Compagnia la sua decisione (con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: BPV VITA S.p.A. – Via Pirandello, 37 – 37138 Verona), entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia.

In mancanza di comunicazione di recesso da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

## 16. Informazioni in corso di contratto

### Publicità del valore della Quota del Fondo Interno

Il valore unitario della Quota è pubblicato ogni giorno su "Il Sole 24 Ore" con indicazione della relativa data di riferimento. La Compagnia si impegna a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

### Comunicazioni al Contraente

La Compagnia provvederà ad inviare annualmente per iscritto al Contraente un estratto conto contenente le seguenti informazioni:

- indicazione del numero di Quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle Quote assegnate;
- indicazione del numero di Quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

### Informazioni relative al contratto

La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 15, qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile.

## 17. Norme a favore del Contraente

### Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

### Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla

Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

#### Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione.

#### Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 cod. civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere.

Verona, marzo 2003



BPV VITA S.P.A. - SEDE LEGALE: VIA MEUCCI, 5 - 37135 VERONA (ITALIA) - DIREZIONE OPERATIVA: VIA PIRANDELLO, 37 - 37138 VERONA (ITALIA) - TEL. 0458 391 111 - FAX 0458 391 112  
CODICE FISCALE/P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VERONA 03035950231 - R.E.A. VERONA N. 304197 - CAPITALE SOCIALE EURO 22.600.000 INTERAMENTE  
VERSATO - IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO ISVAP N. 1762 DEL 21 DICEMBRE 2000 - G.U. N. 1 DEL 2 GENNAIO 2001

